



COMUNE DI BAUNEI

Provincia dell' Ogliastra

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 71 del 01/10/2015

OGGETTO: Adozione nuovo regolamento per la pubblicità e la trasparenza della situazione reddituale e patrimoniale dei titolari di cariche elettive.

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **uno** del mese di **ottobre**, alle ore **13:25**, nella solita sala delle adunanze del Comune, convocata con apposito avviso la Giunta Comunale, si è la medesima riunita nelle persone seguenti:

Corrias Salvatore	Sindaco	P
Incollu Giampiero	Vicesindaco	P
Monni Mario Mercedes	Assessore	P
Rubiu Giorgio	Assessore	A
Puddu Ivan	Assessore	P
Monni Massimo	Assessore	P
Fenude Valerio	Assessore	A

risultano presenti n. 5 e assenti n. 2

Partecipa il Segretario Comunale Viridis Dr.ssa Agnese

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sindaco Prof. Salvatore Corrias che dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato

La Giunta Comunale

- Vista la proposta di deliberazione n. 80 del 30.09.2015 a firma del Segretario Comunale, avente ad oggetto: "Adozione nuovo regolamento per la pubblicità e la trasparenza della situazione reddituale e patrimoniale dei titolari di cariche elettive", che trovasi allegata al presente atto, sotto la lett. A, per farne parte integrante e sostanziale;
- Preso atto che sulla proposta in oggetto sono stati acquisiti, ai fini del controllo preventivo ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 come modificato con D.L. n. 174 del 10.10.2012, il parere tecnico, reso dal responsabile del servizio Affari Generali, attestante la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto;
- Che non è stato acquisito il parere contabile in quanto non comporta impegni di spesa e non ha riflessi diretti o indiretti sul patrimonio dell'ente;
- Esaminata la proposta come di seguito trascritta:
 - Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267: Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
 - Visto lo Statuto Comunale;
 - Vista la legge 5 luglio 1982, n. 441 recante "Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive", come integrata agli articoli 1 e 2 dal Decreto Legislativo n. 33/2013;
 - Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
 - Considerato che l'art. 14 del suddetto decreto, prevede tra l'altro: "Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico";
 - Vista la precedente deliberazione di G.C. n. 49 del 23.07.2015 con la quale in adempimento alle suddette disposizioni normative è stato approvato il "Regolamento per la pubblicità e trasparenza della situazione reddituale e patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di governo";
 - Dato atto che il suddetto regolamento è stato formulato e articolato secondo le direttive interpretative di cui alla precedente delibera ANAC N. 66/2013, con la quale nella consapevolezza delle difficoltà ermeneutiche e della necessità di un intervento legislativo chiarificatore e sia pure in presenza di ipotesi alternative, lo stesso soggetto ha operato un tentativo di lettura della normativa, incentrata sull'elaborazione da parte di ciascuna amministrazione di un regolamento in cui individuare, sulla base dei principi contenuti negli artt. 17 e 18 della l. 689/1981, i soggetti competenti all'istruttoria dei procedimenti sanzionatori e i soggetti competenti all'irrogazione delle sanzioni. Secondo la succitata delibera n. 66/2013, tenuto conto delle previsioni dei menzionati artt. 17 e 18, ciascuna amministrazione doveva provvedere, in regime di autonomia, a disciplinare con proprio regolamento il procedimento sanzionatorio, ripartendo tra i propri uffici le competenze, in conformità con alcuni principi di base posti dal legislatore del 1981. Tra i più importanti, quelli sui criteri di applicazione delle sanzioni (art. 11); quello del contraddittorio con l'interessato (art. 14); quello della separazione funzionale tra l'ufficio che compie l'istruttoria e quello al quale compete la decisione sulla sanzione (artt. 17-18).
 - Vista la successiva deliberazione dell'ANAC n.10 del 21 gennaio 2015, avente ad oggetto " Individuazione dell'autorità amministrativa competente all'irrogazione delle sanzioni relative alla violazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del d.lgs. n. 33/ 2013 " - , con la quale in base ad una lettura sistematica della normativa sulla trasparenza e della legge 689/81, modificando l'orientamento espresso nella precedente delibera n. 66 del 31 luglio 2013, viene individuata nello stesso soggetto deliberante, l'organo competente all'avvio del procedimento sanzionatorio per le violazioni di cui all'art 47, commi 1 e 2, del D. Leg.vo 33/2013 ed à altresì individuato nel Prefetto del luogo in cui ha sede l'amministrazione o l'ente in cui sono state riscontrate le violazioni, l'autorità amministrativa competente all'irrogazione delle sanzioni definitive; Dando seguito a quanto deliberato, nel riconoscere l'opportunità di colmare aspetti interpretativi, lo stesso soggetto ha approvato in data 15 luglio, (data successiva alla predisposizione del regolamento comunale) , il regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'art 47 del d. leg 33/2013 volto a disciplinare la parte relativa all'applicazione da parte di ANAC stessa , della sanzione in misura ridotta in conformità alla delibera n. 10 del 2015 sopra richiamata; Alla luce del quadro normativo, il procedimento per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 47, comma 3, del d.lgs. 33/2013, considerata la competenza statale e tenuto conto dell'art. 19 c. del d.l.90/2104 nonché del rinvio alla l. 689/1981, viene delineato da ANAC come segue:
 - L'ANAC, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza e di controllo, d'ufficio o su segnalazione, sul rispetto degli obblighi di trasparenza, è il soggetto competente ad avviare il procedimento sanzionatorio per le violazioni di cui all'art. 47, co. 1 e 2, del d.lgs. 33/2013, provvedendo all'accertamento, alle contestazioni e alle notificazioni ai sensi degli artt. 13 e 14 della l. 689/1981 ai fini del pagamento in misura ridotta (art. 16, l. 689/1981).
 - In questa ottica, gli OIV, ovvero le strutture o i soggetti con funzioni analoghe, in attuazione del potere di attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsto dall'art. 14, comma 4, lett. g), d.lgs. 150/2009, e anche in relazione alle segnalazioni ricevute dai Responsabili della trasparenza, ai sensi dell'art. 43, co. 1 e 5, del d.lgs. 33/2013, comunicano ad ANAC le irregolarità riscontrate in relazione agli adempimenti di cui al citato articolo 47 commi 1 e 2.

- Qualora successivamente all'irrogazione delle sanzioni previste , non sia stato effettuato ad ANAC il pagamento in misura ridotta, il Presidente dell'Autorità, in base all'art. 19, co. 7, del d.l. 90/2014, ne dà comunicazione, con apposito rapporto ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 689/1981, al prefetto del luogo ove ha sede l'ente in cui sono state riscontrate le violazioni per l'irrogazione della sanzione definitiva (art. 18, l. 689/1981).
 - Il prefetto comunica al Presidente dell'ANAC l'esito della procedura sanzionatoria alla amministrazione, all'ente o all'organismo interessato l'eventuale provvedimento sanzionatorio adottato anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale ai sensi dell'art. 47, co. 1, del d.lgs. 33/2013 nella sotto-sezione relativa agli organi di indirizzo politico.
 - Come previsto dall'art. 49, le sanzioni in argomento si applicano «a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento del Programma triennale della trasparenza e, comunque, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore» del d.lgs.33/2013;
 - A decorrere da tali date, la mancata pubblicazione e/o la mancata comunicazione che configurano l'inadempimento sono presupposto per l'avvio del procedimento sanzionatorio.
 - Dato atto che, per presa visione di detto regolamento, viene ravvisata la necessita di rendere coerente il regolamento comunale approvato con atto della giunta n. n. 49 del 27.07.2015 approvato prima di prendere conoscenza di esso;
 - Considerato che le modifiche da apportare comportano sostanziali modifiche sul contenuto, per cui, anche per facilitare una più facile consultazione sia da parte dell'utenza, sia da parte degli organi istituzionali preposti alla sua applicazione, appare più appropriato sostituire detto regolamento, con altro modello riformulato e articolato in coerenza con quello adottato dall'ANAC ;
 - Tutto ciò premesso e considerato;
- Esaminata la proposta in atti;
 - Ritenuto di deliberare in conformità;
 - Con voti unanimi,

D E L I B E R A

- Di sostituire il precedente "Regolamento per la pubblicità e trasparenza della situazione reddituale e patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di governo", approvato con delibera n. 49 del 23.07.2015 con altro modello allegato sotto la lett. B della presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.To Prof. Salvatore Corrias

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.To Dott.Ssa Agnese Virdis

PER COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE per uso amministrativo e d' ufficio.

Baunei, li 12/10/2015

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Dino Tegas

La suestesa deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 della L.R. 13.12.1994, n. 38, modificata con L.R. n.7/98:

è stata pubblicata all'albo pretorio comunale on-line sul sito www.comunedibaunei.it il giorno 12/10/2015 e trasmessa contestualmente ai gruppi consiliari.

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

F.to Dino Tegas

Visti gli atti d'ufficio, si ATTESTA - ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 della L.R. 13.12.1994, n. 38, modificata con L.R. 24.02.1998, n.7 - che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva a seguito della pubblicazione all'Albo pretorio, senza reclamo, per dieci giorni consecutivi
 è dichiarata immediatamente esecutiva.

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

F.to Dino Tegas



COMUNE DI BAUNEI
Provincia Ogliastra

**REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITA'
E LA TRASPARENZA DELLA SITUAZIONE
REDDITTUALE E PATRIMONIALE DEI TITOLARI
DI CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO**

(Sostituzione precedente regolamento approvato con deliberazioni di Giunta
Comunale n. 49 del 23.07.2015)

Approvato con del. di G.C. N. 71 del 01 ottobre 2015

INDICE

Articolo 1 – Finalità del regolamento	2
Articolo 2 – Soggetti tenuti all’obbligo di trasparenza	2
Articolo 3 – Dichiarazione iniziale	2
Articolo 4 - Dichiarazioni conseguenti alla cessazione del mandato.....	2
Articolo 5 – Modalità e termini del procedimento	2
Articolo 6 - Mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte degli amministratori....	3
Articolo 7 - Competenze interne	3
Articolo 8 – responsabilità.....	3
Articolo 9 – Ulteriori misure e disposizioni finali.....	3
Articolo 10 – Norme di rinvio	4
Articolo 11 – Entrata in vigore	4

Articolo 1

Finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di pubblicità e trasparenza dei titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico di competenza del Comune di Baunei , ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 : *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, in seguito indicato brevemente come “decreto”.
2. Il presente regolamento disciplina altresì il procedimento relativo agli obblighi di comunicazione e pubblicazione delle informazioni di cui al comma 1, e l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 47 del suddetto decreto.

Articolo 2

Soggetti tenuti all'obbligo di trasparenza

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano al Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri comunali, nel prosieguo denominati anche “amministratori”.

Articolo 3

Dichiarazione iniziale

1. Entro tre mesi dalla convalida degli eletti o dalla data della surroga o dalla nomina, gli amministratori sono tenuti a trasmettere, preferibilmente con modalità telematiche, alla Segreteria Comunale o Servizio Affari Generali i seguenti dati:
 - a. il curriculum vitae, utilizzando di norma il modello europeo da aggiornare in caso di sopravvenute modifiche;
 - b. una dichiarazione indicante:
 - i dati relativi all'assunzione di altre cariche assunte dall'amministratore presso enti pubblici o privati ed i relativi compensi a qualsiasi titolo spettanti o percepiti;
 - gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica ed i relativi compensi a qualsiasi titolo spettanti o percepiti.
2. Le dichiarazioni di cui alla precedente lettera b. devono essere datate e sottoscritte dalla Amministratore e recare la seguente formula conclusiva:
“sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero”.

Articolo 4

Dichiarazioni conseguenti alla cessazione del mandato

1. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso di rielezione o conferma della nomina del soggetto, già cessato dalla carica per il rinnovo del consiglio comunale, fatti salvi gli adempimenti di cui ai precedenti articoli 3 .

Articolo 5

Modalità e termini del procedimento

1. La Segreteria Comunale entro due mesi dalla proclamazione degli eletti o dalla nomina, invita gli amministratori a trasmettere, la documentazione di cui al presente regolamento, assegnando un termine perentorio non superiore a trenta giorni ;

Articolo 6

Mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte degli amministratori

1. Nel caso di inadempimento e/o di adempimento parziale degli obblighi di comunicazione da parte degli amministratori, gli stessi sono diffidati ad adempiere entro il termine di quindici giorni, mediante formale comunicazione del Responsabile del Servizio Affari Generali , **in qualità di Responsabile della Pubblicazione dei dati**, che cura l'istruttoria del procedimento, con avvertenza che l'eventuale inottemperanza comporterà l'applicazione della sanzione Amministrativa prevista dalla normativa vigente. La stessa comunicazione trasmessa

all'interessato è inviata per conoscenza al Sindaco ed al Segretario Comunale in qualità di responsabile della trasparenza.

2. Nel caso in cui l'amministratore provveda, nel termine assegnato, a presentare la dichiarazione o a integrare la dichiarazione incompleta già presentata, il Responsabile del Servizio Affari Generali che cura l'istruttoria provvede a comunicare l'avvenuta regolarizzazione al Sindaco ed al Segretario Comunale in qualità di responsabile della trasparenza, e provvede alla pubblicazione dei dati.
3. Nel caso in cui l'amministratore non provveda, il Responsabile della pubblicazione dei dati **attesta l'inadempimento** e ne dà comunicazione tempestiva a motivo della mancata pubblicazione dei dati, al responsabile della trasparenza, al sindaco e all' O.I.V. oltretutto all'amministratore responsabile della violazione.
4. Le competenze per l'accertamento delle inadempienze agli obblighi di pubblicazione e dell'avvio del procedimento sanzionatorio sono individuate in capo alle autorità statali dal regolamento del 15 luglio 2015 adottato dall'ANAC ai sensi dell'art 47 del D.L.vo 33/2013 e ad esso si rinvia.
5. Il procedimento comunale degli obblighi previsti dal presente regolamento deve concludersi entro novanta giorni (legge 241/1990).
6. Gli obblighi previsti dal presente regolamento sono estesi alle società partecipate .

Articolo 7 Competenze interne

1. Il Responsabile del Servizio degli Affari Generali è individuato responsabile dell'istruttoria e del procedimento di adempimento degli obblighi di comunicazione e si avvale della dotazione organica ad esso assegnata
2. Le competenze interne sono individuate nel piano comunale di prevenzione della corruzione o altro atto organizzativo del RPT .

Articolo 8 Responsabilità

1. L'inadempimento degli obblighi di trasparenza (trasmissione e/o pubblicazione dei dati ricevuti) da parte del personale dirigente, e dei responsabili dei procedimenti secondo le rispettive competenze e responsabilità interne, costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale ed eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'ente ed è comunque valutato negativamente ai fini della performance individuale e di produttività collettiva, salvo che provi che l'inadempimento sia dipeso da cause non imputabili all'apparato amministrativo.

Articolo 9 Disposizioni finali

1. L'atto di accertamento e contestazione della violazione, se conclusivo del procedimento, ovvero l'ordinanza di ingiunzione di pagamento, comporta :
 - a) per le violazioni agli obblighi di cui all'articolo 14 del decreto:
la pubblicazione sul sito internet del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Organizzazione Sanzioni per mancata comunicazione dei dati" e la comunicazione comunicato all'ANAC, ai sensi dell'art. 45, comma 4, a cura del responsabile della trasparenza;
 - b) per le violazioni agli obblighi di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto:
la comunicazione al Servizio Finanziario per la sospensione dell'erogazione di somme a qualsivoglia titolo a favore degli enti e società vigilati, controllati o partecipati;
 - c) per le violazioni agli obblighi di cui all'art. 22, comma 2, commesse dal dirigente responsabile delle partecipate:
la comunicazione al Responsabile per la trasparenza, per gli adempimenti di competenza, in attuazione dell'articolo 47, comma 2 primo periodo, ed al Dirigente responsabile in materia di personale per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 46 del decreto .

2. Per quanto non disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni previste in materia di procedimento sanzionatorio dalla legge n. 689/1981.

Articolo 10 **Norme di rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alla normativa vigente nel tempo in materia.
2. Le disposizioni recate dal presente regolamento si intendono sostituite, a mezzo di automatico adeguamento, dalla normativa di legge eventualmente sopravvenuta e di immediata e diretta applicazione per gli Enti locali.

Articolo 11 **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della relativa deliberazione di approvazione.